

Rassegna Stampa

di Martedì 22 aprile 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Imprese				
1	L'Economia (Corriere della Sera)	22/04/2025	<i>Sofidel: "L'America ha bisogno del made in Italy" (F.Gambarini)</i>	3
Rubrica Lavoro				
27	Il Sole 24 Ore	22/04/2025	<i>Il patto di non concorrenza a tempo determinato e' legittimo (A.Zambelli)</i>	6
Rubrica Altre professioni				
27/28	Italia Oggi Sette	22/04/2025	<i>Supercondomini, incide il voto (G.Di Rago)</i>	7



LUIGI LAZZARESCHI
**Sofidel: «L'America
ha bisogno
del made in Italy»**

di **FRANCESCA GAMBARINI** 8

L'Economia

LE CONTRADDIZIONI DI TRUMP

Il ceo dell'azienda lucchese Sofidel (brand Regina) dopo la maxi acquisizione in America del 2024 è già in pista per rilevare quattro nuovi impianti. «Oltreoceano abbiamo investito 2,6 miliardi dal 2016 e vogliamo crescere ancora. I dazi? Bloccano tutti. E non si sposta una produzione solo per evitarli...»



LA NOSTRA INDUSTRIA PUÒ FARE BENE NEGLI USA SPINGIAMO L'INNOVAZIONE E IL MADE IN ITALY

di **FRANCESCA GAMBARINI**

Quando tredici anni fa fece la sua prima mossa negli Stati Uniti, rilevando i tre stabilimenti di Cellynne, Luigi Lazzareschi aveva già in mente dove puntare. «Volevo che il mercato europeo e quello americano pesassero lo stesso. Ebbene, ci siamo arrivati, anzi siamo andati oltre, e in anticipo sui tempi previsti. Nonostante il Covid e le altre crisi», dice l'amministratore delegato del gruppo Sofidel, la multinazionale di Porcari, in provincia di Lucca, che produce i Rotoloni Regina e molti altri brand del mondo della carta per uso domestico e igienico. E dopo l'acquisizione monstre di Clearwater

Paper Corporation l'anno scorso, valore circa un miliardo di dollari, sette volte l'ebdita dell'azienda acquirente, Lazzareschi ora ha già sferrato un altro colpo «a stelle e strisce», raggiungendo un accordo per l'acquisto, attraverso Sofidel America, di alcuni asset produttivi di Royal Paper, ovvero quattro ulteriori impianti, in Arizona e South Carolina.

Sofidel America, che si è presentata come «stalking horse» (acquirente che si è impegnato a fare un'offerta minima prima di un'asta per il fallimento), con un'offerta di 126 milioni di dollari, attende il via libera del tribunale. «Dovrebbe arrivare tra un mese e mezzo circa e siamo fiduciosi», dice Lazzareschi

al telefono dagli Usa, appena prima di salire su un volo che lo porterà a Seattle.

Oggi con Clearwater il business di Sofidel (3,2 miliardi di euro i ricavi 2024) si realizza già per il 52-53% negli Usa, con undici impianti in tutto il Paese, e non sorprende che l'agenda del ceo sia così divisa: «Vivo per il 40% del mio tempo in Europa, per un altro 40% in America e per il restante 20% sono in viaggio», fa i conti Lazzareschi, che non ha mai nascosto la sua attrazione per il mercato di Oltreoceano.

I conti

Qui la multinazionale toscana, quinto gruppo al mondo del mercato della carta





ta per uso domestico, in un settore dove gioca contro giganti come Procter&Gamble o Kimberly-Clark, ha investito dal 2016 a oggi oltre 2,6 miliardi di dollari, 1,7 dei quali in poco più di un anno. Una posizione che si sta rivelando strategica nel mondo capovolto dei dazi Usa «contro tutti», con non poche imprese, italiane e non solo, che pensano di spostare le produzioni Oltreoceano.

«Sono sempre stato convinto che la manifattura italiana abbia tanto da dire nel mercato Usa — spiega Lazzareschi —. È vero che negli Usa si produce poco e con un Roe più basso che, ad esempio, nel campo del tech. Ecco, qui non possiamo competere ma nella manifattura possiamo fare bene e crescere ancora».

Impianti spesso vetusti, con basse prestazioni produttive e ambientali caratterizzano le fabbriche americane «che hanno bisogno di rinnovarsi e dove noi portiamo il nostro dna e le nostre innovazioni — dice Lazzareschi —. Servono investimenti e noi li stiamo facendo».

Nell'agosto 2024 sono stati infatti stanziati 300 milioni di dollari per ampliare l'impianto in Ohio, il più grande dell'azienda negli Usa, e nelle scorse settimane sono iniziati i lavori in Minnesota, a Duluth, per la costruzione di un impianto integrato, che significa cartiera e converting, per il quale sono stati stanziati ulteriori 200 milioni. «Negli anni della crescita americana abbiamo spinto i nostri concorrenti a innovare, una mossa di cui ha beneficiato la filie-

ra dell'industria meccanica, anche del distretto cartario di Lucca, perché la maggior parte dei nostri fornitori è italiana», dice Lazzareschi.

Oggi Sofidel America è il quarto produttore Usa e ha il 10% del mercato ma Lazzareschi non pensa di fermarsi. «Abbiamo tutti gli occhi addosso — dice —. All'inizio i concorrenti ci snobbavano: li abbiamo costretti a ricredersi. Noi siamo entrati negli Usa rispondendo a una domanda del mercato: il settore aveva bisogno di rinnovarsi e la marca privata cresceva del 7-8%, siamo andati a colmare le richieste della grande distribuzione organizzata, senza dare fastidio a nessuno».

Il contesto

Richieste che sono volate nelle ultime settimane, complice il contesto di caos causato dagli annunci e dai rinvii sui dazi. «Quando c'è aria di crisi i nostri prodotti sono tra i primi a diventare oggetto di accaparramento — svela Lazzareschi —. Durante lo sciopero dei porti americani dello scorso autunno in cinque giorni abbiamo venduto quanto un mese. E con i dazi le vendite sono salite del 30%».

C'è da festeggiare, dunque? «Intanto, con questi picchi di richieste è poi difficile riportare la filiera «in equilibrio» — dice il ceo —. In generale, non condividiamo la politica dei dazi perché, in un mondo interconnesso come il nostro, è evidente che non si ritorcono solo contro chi esporta ma anche contro il Paese che emana le tariffe. Se il problema è

che l'America deve produrre di più, non credo che la soluzione siano i dazi».

Il presidente Trump ha però promesso incentivi e semplificazioni a chi sposta la produzione su suolo americano. «Ma queste non sono decisioni che si prendono sull'onda dell'emotività per combattere i dazi — ribatte Lazzareschi —. Sono decisioni che devono tenere conto di tanti fattori, aprire un nuovo mercato non è mai facile, figuriamoci costruire un impianto. Ci vogliono in media due anni per trovare un sito, un anno per i permessi, altri due per la costruzione... E non va dimenticato che gli incentivi sono stanziati per settori strategici e già molto protetti, basti pensare cosa è accaduto quando i giapponesi si sono fatti avanti per acquistare Us Steel». Un brusco stop, appunto.

«Qui si respira incertezza, le aziende cercano di parare i colpi, perché anche se sei un'azienda americana non sei al riparo». Tutt'altro. Soprattutto se, come Sofidel, la tua materia prima principale, la cellulosa, la acquisti fuori dagli Usa. «Dalla Scandinavia o dal Brasile — elenca Lazzareschi — dove già paghiamo dazio e non sappiamo cosa potrebbe accadere domani. È una situazione che non può reggere a lungo, ritengo. Ho coniato questa metafora: i dazi sono come certa cattiva carta igienica: è debole, si sfascia in un attimo e non sai quando finirà...».

Al contrario dei rotoloni Regina che, come recita la storica pubblicità del brand, «non finiscono mai».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E

● La governance

Dopo l'improvvisa scomparsa del presidente Edilio Stefani a gennaio, il gruppo, la cui proprietà è divisa tra le famiglie Stefani e Lazzareschi, ha rivisto la governance. Ora presidente è la sorella di Edilio, Paola e il cda è composto da 10 membri, di cui 2 nuovi membri della terza generazione, Federico De Matteis e Davide Giacomelli, entrati ora (un terzo, Nicolò Stefani, era già presente dal 2021) e 5 indipendenti, tra cui il nuovo entrato Antonio Pace.

Sofidel

1966

Le origini toscane

Emi Stefani e Giuseppe Lazzareschi avviano la cartiera di Porcari (Lucca)

2012

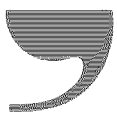
Lo sbarco in Usa

Sofidel acquisisce Cellynne, tre impianti nel segmento fuori casa

2025

Ancora U.S.

Sofidel si accorda per l'acquisto di alcuni asset produttivi di Royal Paper



Nel tech non c'è partita con gli States, ma nella manifattura siamo avanti





Il patto di non concorrenza a tempo determinato è legittimo

Rapporto di lavoro

L'importo riconosciuto deve essere determinabile e adeguato

Angelo Zambelli

È legittimo il pagamento in corso di rapporto di lavoro del corrispettivo del patto di non concorrenza, purché lo stesso innanzitutto risulti determinato (o quantomeno determinabile) come richiesto dall'articolo 1346 del Codice civile e poi non sia «simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore», costituendo in tale ipotesi causa di nullità della clausola per violazione dell'articolo 2125 del Codice civile.

È quanto ribadito dalle ordinanze 9256/2025 e 9258/2025 della Corte di cassazione, relative a contenziosi in cui la banca datrice di lavoro ha lamentato l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal vincolo pattizio da parte di ex dipendenti, i quali a loro volta hanno eccepito la nullità della clausola di non concorrenza per l'asserita inadeguatezza del corrispettivo.

La Corte di appello di Milano, in entrambi i casi, ha accolto le tesi dei lavoratori, ritenendo che il patto fosse nullo per indeterminatezza e incongruità del corrispettivo, in quanto collegato alla durata in concreto del rapporto di lavoro.

La Corte di cassazione accoglie parzialmente i ricorsi proposti dalla datrice di lavoro riaffermando i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità rispetto ai presupposti di validità del patto

di non concorrenza. La Suprema corte, a tale riguardo, opera una distinzione concettuale tra nullità per indeterminatezza e nullità per incongruità del compenso che - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - rappresentano ipotesi autonome e richiedono verifiche distinte e puntuali, da compiersi alla luce delle circostanze del caso concreto.

Il patto di non concorrenza, infatti, pur inserito nel contesto del contratto di lavoro subordinato, costituisce un atto negoziale autonomo e deve essere valutato secondo criteri propri: per determinarne la validità con specifico riferimento al relativo corrispettivo - che resta elemento distinto dalla retribuzione - è necessario, anzitutto, che lo stesso possieda i requisiti generali di determinatezza o determinabilità previsti dall'articolo 1346 del Codice civile, non rilevando se questo sia erogato in costanza di rapporto, al termine o dopo la cessazione.

Avendone accertata la determinatezza o determinabilità, il corrispettivo deve essere valutato sotto il profilo della concreta idoneità compensativa, commisurata all'estensione del vincolo, per escludere che sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

In tale prospettiva, la Cassazione esclude che il patto di non concorrenza possa essere ritenuto invalido in via astratta, sulla base di criteri presuntivi e senza operare idonea distinzione tra i due vizi di nullità. Né è ammissibile una parziale con-

Va effettuata una verifica del singolo caso e non è ammessa una valutazione in via astratta

servazione della clausola, trattandosi in ogni caso di ipotesi di nullità che travolgono l'intero patto.

In questi termini si pronuncia, in particolare, l'ordinanza 9256 che, con un principio di diritto enunciato incidentalmente, precisa come la congruità del corrispettivo debba essere valutata ex ante con riferimento ai rispettivi obblighi al momento della sottoscrizione del patto - quindi «alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere» - posto che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, autonoma rispetto al rapporto di lavoro, perdura fino alla naturale scadenza del patto di non concorrenza, a prescindere dalle relative modalità di pagamento. Nella peculiare fattispecie sottoposta allo scrutinio della Corte, il patto aveva efficacia triennale, rappresentando, di fatto, una pattuizione a tempo determinato, il che consentiva di predeterminare con sufficiente certezza l'ammontare del corrispettivo concordato sin dal momento della sua sottoscrizione.

Perplessità, invece, potrebbero permanere laddove, a fronte del pagamento in costanza di rapporto, non sia previsto alcun termine di efficacia del patto di non concorrenza, rendendo obiettivamente ardua la valutazione a priori della congruità del corrispettivo.

In conclusione, è chiaro come le due decisioni, in continuità con la giurisprudenza di legittimità, rafforzino l'esigenza di una verifica puntuale della validità del patto di non concorrenza, valorizzando al contempo il principio di autonomia negoziale e il diritto del lavoratore a una compensazione effettiva e proporzionata alle limitazioni della propria libertà professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IMMOBILI & CONDOMINIO

I giudici di piazza Cavour chiariscono chi è legittimato a impugnare la delibera assembleare

Supercondomini, incide il voto In campo le regole sul mandato *Niente opposizione se il rappresentante approva la delibera*

Pagine a cura

DI GIANFRANCO DI RAGO

Condomini fuori gioco sull'impugnazione delle delibere dell'assemblea del supercondominio. Se il rappresentante nominato dal condominio ha votato favorevolmente, i singoli comproprietari non possono opporsi alla decisione, salva la possibilità di contestare l'operato del rappresentante, secondo le regole generali sul mandato. È il chiarimento contenuto nella sentenza n. 8254 della II sezione civile della Corte di cassazione, pubblicata il 28 marzo 2025.

Il caso. Il giudice di pace aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva del condòmino che aveva impugnato la deliberazione dell'assemblea ordinaria del supercondominio avente a oggetto l'approvazione del consuntivo e aveva ritenuto che i singoli condòmini, laddove la delibera sia stata adottata dall'assemblea supercondominiale composta dai rappresentanti dei singoli edifici, siano privi del potere di impugnazione. La decisione era stata confermata dal tribunale, in funzione di giudice di appello, il quale aveva a sua volta affermato che i singoli condòmini sono privi del diritto di impugnare le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., non essendo gli stessi condòmini legittimati a parteciparvi.

Il supercondominio e la sua assemblea. La disciplina sul condominio si applica analogamente anche ai condòmini complessi o supercondomini e ai cosiddetti condòmini orizzontali (art. 1117-bis c.c.). Il legislatore ha infatti recepito l'orientamento seguito da quella giurisprudenza che nel corso del tempo si è dovuta occupare dei problemi creati dalla diffusione di quei complessi edilizi sempre più articolati che, distinti in diversi corpi di fabbrica, ciascuno

dei quali dotato di una propria autonomia strutturale, sono caratterizzati dalla presenza di una serie di opere e servizi comuni a tutto il complesso abitativo. Nell'art. 67 disp. att. c.c. il legislatore ha previsto una disposizione specifica, il comma 3, la quale, allorché i partecipanti siano complessivamente più di 60, prevede che ciascun condominio debba designare, con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 5, c.c., il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun condòmino può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condòmini interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria può provvedere alla nomina anche su ricorso di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida all'amministratore condominiale a provvedervi entro un congruo termine. Scopo di questa disposizione è stato quindi quello di evitare lo svolgimento di assemblee affollate o, al contrario, che non riescano a deliberare per mancanza del numero legale.

La decisione della Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo della nomina del rappresentante per la gestione ordinaria delle parti comuni sussiste in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condòmini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.. In tali situazioni, l'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c., prevede un'ipotesi di delega collettiva obbligatoria in favore del rappresentante, per evidenti ragioni di semplificazione del procedimento di convocazione e di formazione della volontà collegiale dei condòmini complessi. Il quarto comma aggiunge che ogni limite o condizione al potere di rappresentan-

za si considera non apposto, dovendo il rappresentante rispondere secondo le regole del mandato e comunicare tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio (il quale ne riferisce nella rispettiva assemblea) l'ordine del giorno e le decisioni assunte nella riunione dei rappresentanti dei condòmini.

Questi ultimi sono sprovvisti di poteri decisori propri e non possono determinarsi in maniera autonoma nell'esercizio dei diritti di gestione ordinaria delle parti comuni e di nomina dell'amministratore, inerenti alla partecipazione assembleare, dovendo piuttosto, di volta in volta, attendere che si formi, all'interno del singolo condominio, una specifica volontà, che il rappresentante si limiterà a esprimere col voto, rispondendo secondo le regole del mandato. La designazione con la maggioranza di cui all'art. 1136, quinto comma, c.c. del rappresentante di condominio comporta quindi una separazione tra titolarità delle quote di comproprietà e legittimazione all'esercizio dei diritti di partecipazione all'assemblea nelle attribuzioni specificate. Oltre tale ambito limitato, restano valide le regole generali concernenti la composizione e il funzionamento dell'assemblea, che, a tutela delle minoranze, pretendono la partecipazione di tutti i comproprietari degli edifici che costituiscono il supercondominio. Da ciò, secondo la Corte, consegue che il singolo condòmino è legittimato a impugnare la delibera dell'assemblea dei rappresentanti di condominio solo se quello nominato in relazione al proprio edificio condominiale sia rimasto assente alla riunione o sia stato dissenziente o astenuto rispetto alla deliberazione. Il rinvio alle regole del mandato, contenuto nel quarto comma dell'art. 67 disp. att. c.c., comporta infatti che l'infedeltà del rappresentante delegato di condominio rimanga confinata nel rapporto interno tra rappre-

sentante e rappresentati. Tra l'altro, esula dalle attribuzioni del rappresentante la legittimazione all'impugnazione delle deliberazioni prese dall'assemblea dei rappresentanti del supercondominio. Affinché quest'ultimo possa impugnare una delibera, occorre, piuttosto, una manifestazione di volontà dei singoli condòmini attraverso il rilascio di procure per la rappresentanza processuale (e sostanziale) ai sensi dell'art. 77 c.p.c.. Invero, mentre le incombenze del rappresentante all'assemblea di ciascun condominio sono esplicitamente ristrette dall'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c., alla gestione ordinaria delle parti comuni a più condòmini e alla nomina dell'amministratore, l'art. 2347, primo comma, c.c., nell'ipotesi di comproprietà di azioni societarie (analogamente l'art. 2468, quinto comma, c.c. per la comproprietà di quote), prescrive che tutti i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.. Tale formulazione ha portato la Cassazione ad affermare, diversamente, che l'impugnazione di una deliberazione assembleare societaria può essere proposta esclusivamente dal rappresentante comune e non dal singolo comproprietario, in quanto carente del potere di impugnare così come di quello di esercitare il diritto di intervento e di voto in assemblea. Viceversa, l'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. si riferisce solo ai diritti amministrativi di supercondominio, ovvero all'esigenza di manifestare in assemblea, per il tramite del rappresentante del condominio facente parte del supercondominio, una volontà unitaria in tema di gestione ordinaria delle parti comuni e di nomina dell'amministratore, volontà che deve formarsi in ciascun condòmino e deve essere dichiarata con l'intervento e il voto as-



sembrare, spendendo il nome all'intera compagine condominiale. Ciò spiega perché il diritto alla tutela giudiziaria mediante impugnazione della decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condomini non sia attribuito, tanto meno in via esclusiva, al rappresentante di condominio, piuttosto che al singolo condòmino, il quale è legittimato all'impugnazione alle condizioni dettate dall'art. 1137 c.c., e cioè se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto rispetto alla deliberazione che si impugna, restando perciò l'impugnativa individuale condizionata dal comportamento tenuto dal rappresentante di condominio e dunque preclusa ove quest'ultimo abbia contribuito con il suo voto favorevole all'approvazione della decisione collegiale. Se invece il rappresentante di condominio abbia manifestato in assemblea un voto contrario alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini, attenendo a un vizio della delega o a una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato.

Il principio

La decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condomini di un supercondominio, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 67 disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni condòmino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto. Se, invece, il rappresentante di condominio abbia contribuito col suo voto favorevole all'approvazione della decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti, contravvenendo alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condòmini, attenendo a un vizio della delega o a una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Supercondomini, incide il voto
Niente opposizione se il rappresentante appoggia la delibera

LA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

- Gli strumenti di gestione della fiscalità
- I benefici del sistema di controllo
- La costituzione del tax control framework
- L'interamento collaborativo post ritorno
- La forma di contraddittorio amichevole
- Il tax control framework volontario
- La testimonianza assistita ai TCF

IN EDICOLA
CON **A € 9,90**

ACQUISTA SUBITO LA TUA COPIA

In campo le regole sul mandato

ItaliaOggi Privacy Workshop
Aggiorna la tua privacy policy con gli strumenti interattivi

Corsi base
Aggiornati il 14 maggio

Corsi avanzati
Aggiornati il 17 maggio

Quattro argomenti trattati da due ore ciascuno. Sei appuntamenti da due ore ciascuno.

Il tuo corso gratuito da oggi.

Attorney Carlo D'Amico
Registra il tuo corso e potrai così verificare la tua privacy policy e la tua privacy policy e la tua privacy policy.

Inquadra il codice QR e scopri di più